

Senato della Repubblica - Legislatura 16°

1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 73 del 03/02/2009

IN SEDE REFERENTE

(1342) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore PASTORE (*PdL*), dopo aver ribadito le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, sottolinea l'esigenza comunemente avvertita di costituire una banca dati della legislazione vigente, con gli strumenti tecnologici più avanzati e con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle Presidenze delle Camere. Ricorda che la Camera dei deputati, modificando il testo originario del decreto-legge, ha fissato un termine comune per l'abrogazione delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 e di quelle da individuare in attuazione della delega disposta con la legge n. 246 del 2005 (cosiddetta norma "taglia leggi"), in modo da consentire una verifica sull'effettiva utilità delle leggi vigenti.

Dà conto delle altre modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, segnalando in particolare il recupero di una serie di disposizioni erroneamente incluse nel novero di quelle da abrogare, la previsione di una relazione sull'impatto delle abrogazioni, con riferimento ai diversi settori di competenza di ciascun Ministero, e la ricognizione delle disposizioni di rango regolamentare abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato 1.

Il senatore CECCANTI (*PD*) prende atto con soddisfazione delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che consentono di rimediare agli errori contenuti nelle disposizioni abrogative del decreto-legge n. 112 del 2008. Tuttavia, ribadisce la preferenza per una verifica della legislazione vigente da realizzare attraverso una delega legislativa e successivi decreti attuativi.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che la moltiplicazione di decreti-legge per la semplificazione normativa si traduce, di fatto, in una ulteriore complicazione dell'ordinamento. Sollecita un esame selettivo attento delle disposizioni da abrogare, in modo da evitare l'inclusione di normative ancora utili e attuali.

Il ministro CALDEROLI ricorda il fondamento del provvedimento in esame: esso prende le mosse dal progetto ideato con la finanziaria per il 2001, di costituire una banca dati pubblica e gratuita della legislazione statale vigente. Si tratta di raccogliere e completare classificazioni già parzialmente realizzate, tra le quali ricorda in particolare quella dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Sottolinea l'utilità di esplicitare i titoli delle leggi di cui si prevede l'abrogazione, anche allo scopo di indurre le amministrazioni a segnalare tempestivamente l'esigenza di mantenere disposizioni di loro interesse, e rileva che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato il provvedimento: ricorda la soppressione di alcune abrogazioni inopportune e la fissazione del termine del 16 dicembre 2009 anche per l'effetto abrogativo della norma cosiddetta "taglia leggi".

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare per le ore 19 di giovedì 5 febbraio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009

78^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente

INCOSTANTE

indi del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher, per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio e per l'interno Davico.

La seduta inizia alle ore 14,05.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1342) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio.

Si procede all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti, riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato.

Il senatore **BIANCO** (PD) sottoscrive e dà per illustrato l'ordine del giorno G/1342/3/1, che impegna il Governo a proseguire nella positiva attività di ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti e delle eventuali incongruenze e antinomie.

Inoltre, illustra l'emendamento 1.4, diretto a prevedere che le attività di informatizzazione e classificazione siano comunque attribuite al Ministro che ha la delega per la semplificazione normativa.

Il ministro CALDEROLI esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1342/1/1, limitatamente alla seconda parte del dispositivo e invita il proponente a riformularlo. Si esprime in senso contrario sull'ordine del giorno G/1342/2/1, mentre il parere è favorevole sul G/1342/3/1.

Per quanto riguarda gli emendamenti, invita a ritirare tutte le proposte, per evitare un'ulteriore lettura della Camera dei deputati che potrebbe pregiudicare la conversione in legge. In particolare, ritiene che alcune proposte potranno essere considerate in sede di schema di decreto delegato attuativo della legge n. 246 del 2005. L'emendamento 1.1 non è accoglibile in quanto definirebbe per legge il gestore, il che potrebbe influenzare la trattativa economica per la realizzazione del servizio. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, ricorda che l'attribuzione viene comunque regolata dalla legge n. 400 del 1988, mentre, in relazione all'emendamento 1.5, ricorda che il termine "convergenza" è utilizzato nell'intesa intervenuta fra le Regioni e lo Stato. Motiva il parere contrario sull'emendamento 1.6, osservando che esso inciderebbe sull'autonomia delle

Regioni, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.3, ritiene che la soluzione più idonea sia quella di utilizzare il sistema disponibile presso la Corte di cassazione, più avanzato sotto il profilo informatico, insieme al servizio di banche dati GURITEL.

Quanto all'emendamento 1.7, osserva che l'edizione a stampa si è già notevolmente ridotta: non è opportuno fissare un termine per la pubblicazione telematica degli atti normativi, che potrebbe realizzarsi anche in anticipo rispetto al 31 dicembre 2012.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.1, l'orientamento del Governo è nel senso che l'abrogazione delle leggi induce anche quella dei relativi regolamenti; in proposito, osserva che la disponibilità di una banca dati elettronica dei regolamenti consentirà di procedere con una abrogazione espressa.

Il **PRESIDENTE** propone di attendere l'arrivo del relatore, senatore Pastore, prima di proseguire nell'esame.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.

Il relatore **PASTORE** (PdL) si esprime in modo conforme al parere del Governo e invita a ritirare tutti gli emendamenti per non pregiudicare la conversione del decreto-legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, ricorda che ai sensi della legge n. 400 del 1988 le disposizioni normative sono riferite automaticamente alla competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non sia attribuita la specifica delega a un Ministro senza portafoglio.

Infine, preannuncia la presentazione in Assemblea di due ordini del giorno, in materia di finanziamento di progetti regionali e a proposito del progetto "Normattiva".

Il senatore **BIANCO** (PD), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, dichiara la disponibilità a sopprimere la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1.

Inoltre, sottolinea il significato dell'emendamento 1.4 che tuttavia ritira, insieme alle altre proposte da lui presentate, riconoscendo l'esigenza di evitare l'inutile decorso del termine per la conversione del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 1 viene posto in votazione ed è accolto, con l'esclusione della prima parte del dispositivo. Decaduto l'ordine del giorno n. 2 per l'assenza del proponente, viene accolto l'ordine del giorno n. 3.

Gli emendamenti risultano tutti ritirati o decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore Pastore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, incaricandolo di presentare opportuni emendamenti in conformità con eventuali condizioni poste dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Omissis

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N° 1342

al testo del decreto-legge

G/1342/1/1

D'ALIA, BIANCO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 200 del 2008 intende accelerare e portare a conclusione, in tempi utili ad evitare la perdita dei suoi rilevanti stanziamenti, il programma di informatizzazione della normativa vigente avviato con l'articolo 107 della legge finanziaria per l'anno 2001;

la norma prevede un apposito fondo di bilancio destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita;

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come si deduce chiaramente dalla descrizione dei servizi telematici disponibile sul sito Internet www.ipzs.it, oltre alla diffusione telematica del testo integrale, compresa la parte grafica, delle Gazzette ufficiali (serie generale e serie speciali) pubblicate dal 10 gennaio 1988, dei provvedimenti normativi pubblicati nel loro testo originario (sempre dal 1° gennaio 1988) e nel loro testo aggiornato, offerto in tutte le varie versioni succedutesi nel tempo (dal 10 gennaio 1990); rende disponibili tutti i provvedimenti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1987 nel testo originario e, in parte, nella versione aggiornata;

il sistema Italgire Web distribuito dal CED della Suprema Corte di Cassazione distribuisce a pagamenti via Internet oltre quaranta archivi con la Giurisprudenza in testo integrale e sotto forma di massime nonché tutta la normativa primaria e secondaria dal 1904 ad oggi, i titoli della legislazione statale dal 1861 la normativa regionale e il diritto comunitario. Gli archivi sono completi di un sofisticato sistema di riferimenti che consente il coordinamento;

dei richiamati servizi l'unico gratuito per il cittadino è l'accesso agli ultimi sessanta giorni di Gazzetta Ufficiale;

negli ultimi anni la diffusione delle norme ha visto una funzione suppletiva da parte dei privati è agevolata dagli ostacoli (abbonamento/costo) posti alla consultazione della Gazzetta Ufficiale e del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione;

a livello comunitario l'Ufficio EUROP, struttura della Commissione europea preposta alla stampa e alla diffusione della Gazzetta Ufficiale, rende disponibili gratuitamente tutte le serie di Gazzette Ufficiali in oltre venti lingue diverse;

tutti i servizi informativi contenenti i testi dei trattati, diritto derivato (coordinato e con riferimenti), giurisprudenza e lavori preparatori (interistituzionali) sono accessibili gratuitamente con modalità semplificate o avanzate in tutte le lingue;

pertanto l'esperienza europea evidenzia come tale situazione abbia consentito di iniziare ad eliminare completamente anche la stampa di alcune serie della Gazzetta come è accaduto per la serie GUCE «S» relativa agli appalti che è oggi esclusivamente informatica,

impegna il Governo:

ad assicurare nel più breve tempo possibile la diffusione gratuita telematica via Internet della Gazzetta Ufficiale telematica in tempo reale e senza restrizioni temporali.

G/1342/2/1

D'ALIA

Il Senato,

premesso che:

il decreto n. 200 del 22 dicembre 2008 tra i diversi obiettivi si pone quello del completamento delle procedure per la creazione di una banca dati unica e gratuita della legislazione statale vigente, anche mediante un più efficace utilizzo delle risorse esistenti;

la relazione illustrativa precisa che si tratta dell'entrata in funzione di un sistema denominato «Normativa»;

il Centro Elettronico di documentazione della Corte di Cassazione distribuisce sulla rete Internet oltre quaranta archivi diversi;

il servizio, oltre ai repertori di giurisprudenza di tutte le giurisdizioni e ai testi integrali, rende disponibile il più completo sistema informativo legislativo esistente con atti normativi in testo completo a partire dal 1904 nonché i titoli degli atti legislativi a partire dal 1861;

tali testi sono integrati da riferimenti sofisticati che consentono la ricostruzione della vigenza in ogni momento storico;

l'accesso al servizio è regolato dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 7 febbraio 2006 che stabilisce tariffe a tempo che arrivano a 0,50 euro al minuto complesse e fuori mercato. Per fare un esempio un avvocato per fare una ricerca presso un Ufficio giudiziario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del citato decreto deve versare «la somma di euro 5 per ogni unità di 30 minuti di fruizione del servizio di ricerca o frazione di essa e, inoltre, la somma di euro 0,05 per ogni pagina stampata» mentre sono a disposizione prodotti che consentono una consultazione su personal computer (DVD) e *on-line* che si possono consultare liberamente e ovunque con un costo che varia da 400 a 800 euro all'anno;

secondo quanto si evince dalla relazione e dagli interventi nell'esame del disegno di legge di conversione il nuovo sistema dovrebbe entrare in funzione nel 2009;

oltre tale data appare necessario garantire il diritto dei cittadini di conoscere le norme e la giurisprudenza accedendo gratuitamente a fonti pubbliche e certificate,

impegna il Governo:

a garantire che qualora non sia disponibile entro il 2009 l'accesso gratuito al sistema Normattiva o equivalente l'accesso alle informazioni distribuite dal CED della Cassazione.

G/1342/3/1

BIANCO, ADAMO, CECCANTI

Il Senato,

premessi che:

secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – la motivazione principale del provvedimento risulta essere «la creazione in Italia di una banca dati unitaria, pubblica e gratuita della normativa statale vigente» e che l'esigenza di procedere ad un'opera di abrogazione di circa 29.000 provvedimenti si considera un passaggio «strettamente connesso al completamento di tale progetto»;

l'intervento di riduzione dello *stock* di leggi esistenti e l'azione di rilancio del progetto di informatizzazione dell'ordinamento rispondono a finalità apprezzabili e pienamente condivisibili;

in questo contesto risultano tuttora aperti i termini di esercizio della delega legislativa nota come taglia-leggi (di cui all'articolo 14 della legge n. 246 del 2005), finalizzata al duplice obiettivo di ridurre il numero delle leggi in vigore nonché di provvedere alla semplificazione o al riassetto di ciascuna materia interessata al riassetto normativo;

ribadita la necessità di utilizzare, per il futuro, strumenti volti al riordino legislativo non aventi carattere di urgenza, affinché essi possano essere elaborati sulla base di indirizzi e criteri predefiniti dal legislatore parlamentare e secondo procedure che assicurino il pieno coinvolgimento di quest'ultimo, come era appunto statuito dal citato articolo 14 della legge n. 246;

la Commissione di merito, allo scopo di consentire un corretto esercizio della suddetta delega, anche in funzione di integrazione del provvedimento in esame, ha inteso far coincidere il termine in cui si determina l'effetto abrogativo delle disposizioni elencate nell'Allegato 1 con il termine di scadenza della citata delega legislativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle more dell'attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, di rinnovare l'adempimento fissato dal comma 12 del predetto articolo, procedendo alla trasmissione alle Camere di un aggiornamento della relazione, già presentata dal precedente Governo il 14 dicembre 2007, concernente la ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti e le eventuali incongruenze e antinomie riscontrate nell'attività di verifica.

Art. 1

1.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. A decorrere dal 1° marzo 2009 il servizio informativo on-line dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato denominato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Telematica, in breve GURITEL, è accessibile al pubblico gratuitamente tramite la rete Internet.

2. Al fine di semplificare le modalità di accesso, ampliare l'offerta di servizi informativi, implementare le funzionalità di coordinamento e di raccordo delle norme con la giurisprudenza, il

Ministro per la semplificazione normativa adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più decreti finalizzati:

a) alla organizzazione di un tavolo tecnico con rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia ed esperti di Università ed Enti di ricerca per la predisposizione di un programma di riorganizzazione dei servizi attualmente distribuiti dal Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione, dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato del dalle amministrazioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

b) alla definizione dei tempi e delle modalità per il trasferimento dei dati in base a quanto stabilito in sede di riorganizzazione;

3. Le attività del programma sono finanziate con le risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed iscritte nel corrispondente capitolo di spesa del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il comma 584 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.

1.4

BIANCO, ADAMO, CECCANTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministro» inserire le seguenti: «con delega».

Conseguentemente:

- al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: il Ministro inserire le seguenti: «con delega»;
- al comma 2, alinea, dopo le parole: il Ministro inserire le seguenti: «con delega»;
- all'articolo 2, comma 1-bis, dopo le parole: il Ministro inserire le seguenti: «con delega».

1.5

CECCANTI, ADAMO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la convergenza» con le seguenti: «il coordinamento».

1.6

ADAMO, CECCANTI, BIANCO

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che a tal fine sono tenute a comunicare al predetto Dipartimento le attività in essere e a conformarle agli standard di classificazione ed informatici adottati ai sensi del presente decreto».

1.3

PARDI, BELISARIO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) a consentire entro il 31 dicembre 2009 l'accesso gratuito tramite la rete *internet* al servizio di banche dati *on-line* dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato denominato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana telematica, in breve GURITEL, nonché ad assicurare entro il medesimo termine la consultazione gratuita dei testi legislativi, normativi e regolamentari vigenti, costantemente aggiornati alla luce delle eventuali modifiche intervenute».

1.2

D'ALIA

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) a consentire anche con gradualità e comunque entro il 2009 l'accesso gratuito tramite la rete *internet* al servizio informativo *on-line* dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato denominato *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana Telematica, in breve GURITEL».

1.7

ADAMO, CECCANTI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» inserire le seguenti: «, da realizzare entro il 31 dicembre 2012».

2.2

CECCANTI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato 1 che abbiano esaurito i loro effetti, come individuate in esito alla ricognizione di cui al presente comma. Il Ministro per la semplificazione normativa, con proprio decreto da adottare entro il medesimo termine, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, effettua la ricognizione per settori omogenei o per materie delle disposizioni comprese nell'allegato 1 che non hanno esaurito i loro effetti. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è corredato da una relazione illustrativa che dà conto dei criteri e delle modalità adottate per la ricognizione con riguardo alle diverse tipologie di atti. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione parlamentare per la semplificazione esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema».

2.AII.1.3

LAURO

Al comma 1, Allegato 1, sopprimere le voci: «n. 10936-bis – Regio Decreto 3 giugno 1924, n. 969 – Approvazione del Regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523».

2.AII.1.1

D'ALIA

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce n. 10989 inserire la seguente:

«n. 10989-bis – Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 – Approvazione del regolamento di esecuzione del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia».

2.AII.1.2

D'ALIA

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce n. 14644 inserire la seguente:

«n. 14644-bis – Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993 – Approvazione del testo unico della legge elettorale politica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1928), ad eccezione dell'articolo 86, commi penultimo e terzultimo».

2.AII.1.4

SANNA

Al comma 1, Allegato 1, dopo la voce n. 14644 inserire la seguente:

«14664-bis – Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993 – Approvazione del testo unico della legge elettorale politica (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 dell'8 settembre 1928), ad eccezione dell'articolo 86, commi penultimo e terzultimo».

2.1

PARDI, BELISARIO

Al comma 2, dopo le parole: «con atto ricognitivo» inserire le seguenti: «di natura regolamentare, da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 della legge del 23 agosto 1988 n. 400,».

2.3

ADAMO, CECCANTI, BIANCO

Al comma 2, dopo le parole: «atto ricognitivo» inserire le seguenti: «di natura regolamentare».

2.0.1

BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Abrogazione espressa di altra norma vigente)

1. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è abrogata la legge n. 124 del 23 luglio 2008».

Art. 3

3.2

CUFFARO, D'ALIA, CINTOLA

Al comma 1-bis, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) la voce n. 2691, relativa alla legge 15 aprile 1973, n. 94».

3.1

ADAMO, CECCANTI

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Le leggi abrogate ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserite nell'Allegato 2 annesso al presente decreto dalla legge di conversione, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».